

A L L E G A T I

*Al sig. Presidente Commissione Antimafia
Dr. Ottaviano del Turco*

*A tutti i Senatori della Campania
componenti la Commissione Antimafia*

OGGETTO: Malavita organizzata appartenente al clan Mazzarella del rione Luzzatti, parte integrante della cooperativa facchinaggio e trasporto del mercato ortofrutticolo di Napoli.

Sono Felice di Palma un ex socio della cooperativa di facchinaggio e trasporti? Denominata la fedelissima che svolge prestazione di servizi all'interno del mercato ortofrutticolo.

Lo scrivente è del rione Luzzatti, quartiere di Poggioreale ed è andato in pensione dalla coopertativa la Fedelissima due anni fa.

Uno dei motivi per i quali ha anticipato la queiscenza è che in questa cooperativa costituita da circa 400 facchini, circa il 60 per cento è costituito da elementi malavitosi appartenenti al clan di Vincenzo Mazzarella che in uno al Presidente della cooperativa Luciano Salvatore gestiscono il business dei servizi all'interno del mercato.

Molti facchini non sono in possesso del certificato previsto dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Tutti questi non sono scritti nel libro dei soci e svolgono attività esterna ai posteggi, impegnandosi alla guida dei carrelli per il trasporto o a quelli sollevatori.

In quanto non possono essere delegati a prestare servizio presso i box per i quali il direttore del mercato è tenuto a fare esporre l'elenco dei facchini, così come stabilisce il regolamento.

Il trucco sta nel fatto che ogni direttore è stato costretto dalla malavita ad accettare questo sistema e così risultino registrati nel libro dei soci solamente quelli che giuridicamente hanno le carte in regola.

Hanno imposto al direttore del mercato alcuni mesi fa di istituire un servizio di guardiania che sotto legito di questa cooperativa introita lire 10.000 da ogni operatore, nonostante il regolamento comunale di mercato vieti che dopo la chiusura dello stesso possa circolare personale interno o esterno.

Molti furti di auto non vengono neppure denunciati ed è istituito da un gruppo di facchini con un pagamento di una tangente detto cavallo di ritorno.

Dal rione Luzzatti che confina con il mercato entrano delinquenti sostenuti da alcuni « pali » e tra questi un certo Giuseppe Caprio, dirigente della cooperativa che approfittando della sua posizione consiglia ai poveri malcapitati come si devono comportare. Gli stessi vigili urbani e la polizia di stato intimoriti pur conoscendo quello che avviene, non solo accettano passivamente ma non hanno neppure il coraggio di farsi trasferire dal mercato. Si dice che alla fine del mese il clan Mazzarella paga anche a questi signori.

Per essere associati a questa cooperativa basta versare 5 milioni al clan Mazzearella, di cui un milione va versato alla cooperativa come quota prevista per il nuovo socio. Lo scrivente non è riuscito mai a fare entrare nessun figlio e neanche in conseguenza della messa in quiescenza, in quanto prima non aveva la somma a disposizione e poi non ha voluto stringere rapporti con questa gente.

Nel mercato ortofrutticolo arrivano anche tir carichi di prodotti rubati e truffati ed imposti dai Mazzearella ai commissionari per la vendita.

*Al Sig. Presidente della Commissione Antimafia
Palazzo Madama-Senato della Repubblica
ROMA*

A tutti i deputati e senatori della Campania

Napoli, 11-11-1998

Signor Presidente, ho avuto modo di apprezzarla quando militavo nel sindacato.

La vicenda che sto per raccontarla fa parte di quella storia di malaffare, di soprusi e di abusi dei funzionari della Pubblica Amministrazione che, organici alla camorra, attraverso il loro comportamento condizionatorio, costringono gli altri a pagare per risolvere i problemi.

Il 10 ottobre 1997 il direttore del mercato ortofrutticolo di Napoli costretto dal clan Mazzearella del rione Luzzatti di Napoli, parte integrante della cooperativa di facchinaggio detta la Fedelissima, ad accettare un verbale di accordo che si allega.

In tutto questo è grave un fatto, che nella cooperativa del mercato lavora un'interno clan, che il direttore del mercato autorizza giornalmente, contro ogni disposizione di legge, antimafia eccetera..... cinque sei facchini al giorno ad effettuare lavoro di guardiania al mercato.

La cooperativa riscuote da ogni operatore del mercato diecimila lire al giorno per la guardiania per la quale occorrerebbe l'autorizzazione del Prefetto che, pur conoscendo la situazione non è mai intervenuto !

Il 50 per cento dell'incasso viene consegnato alla fine del mese al clan Mazzearella che, tra l'altro ha imposto da sempre a tutti i facchini di essere iscritti alla sola C.G.I.L. di Napoli.

Se qualche facchino ha tentato di introdurre la UIL o la CISL, è stato picchiato e cacciato via.

Ne conosce qualcosa il povero malcapitato Renato Scala della CISL che alcuni anni fa fu selvaggiamente picchiato e dovette andare via dal mercato.

Nella struttura la storia di questa cooperativa la conoscono tutti, ma tutti hanno paura di parlare.

Bisogna avere il coraggio di intervenire e fare accertamenti ed indagini sui facchini per quanto attiene il possesso dei requisiti antimafia.

Occorre trasferire tutti gli agenti di polizia di Stato e vigili urbani, tutto il personale della direzione, perché sono tutti sul libro paga della cooperativa.

Il direttore Criscuolo incassa ogni mese dalla cooperativa cinque milioni e viene direttamente lui ogni ventisette del mese a ritirarsi i soldi dal presidente Salvatore Luciano.

Il segretario della FILT C.G.I.L. Federico Libertini partecipa attivamente alle sartiunioni non è affatto estraneo a tutta la vicenda.

Filippo Giacomo - Via Bologna, 37 - Napoli

NOVI. — *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che nel mercato ortofrutticolo di Napoli opera una cooperativa di facchinaggio denominata « La Fedelissima »;

che tale cooperativa è controllata dalla CGIL ed è infiltrata, secondo alcuni operatori del mercato, da uomini che fanno capo a uno dei clan storici della camorra napoletana;

che il comune di Napoli sta avviando delle procedure tali da assicurare alla cooperativa « La Fedelissima » la gestione monopolistica dei servizi di facchinaggio anche nell'istituendo mercato di Volla;

che in queste procedure rientra la delibera di giunta del 5 agosto 1998;

che la bozza di convenzione fra il comune di Napoli e la cooperativa « Le Fedelissima » allegata a tale atto deliberativo è un insieme di elementi a dir poco confusi e perplessi;

che a fronte dell'istituzione del « balzello » predetto gravante su committenti ed acquirenti non si comprende per quale motivo la cooperativa si impegni a svolgere il servizio solo ed unicamente in favore degli acquirenti: in altri termini colui il quale è ammesso alle vendite all'interno del mercato, pur pagando il « balzello », non usufruisce del servizio, il che ha come logico ed inevitabile corollario quello della nullità della imposizione di un corrispettivo per un servizio mai reso (se di corrispettivo e di servizio abbiamo a parlare);

che sotto diverso profilo alcuni articoli della medesima convenzione appaiono in evidente contrasto con le disposizioni di cui alla legge n. 1431 del 1962 in tema di divieto di interposizione fittizia di manodopera, dal momento che introducono un illegittimo quanto dannosissimo controllo dell'amministrazione comunale sul numero dei soci della cooperativa e sull'utilizzo degli stessi all'interno del mercato, fattispecie queste che rendono evidente la violazione delle disposizioni di cui alla legge predetta;

che la nullità delle disposizioni innanzi citate rende altresì evidente la pericolosità di tale iniziativa dal momento che espone l'amministrazione comunale ad una facile vertenza giudiziale da parte dei soci lavoratori della predetta cooperativa per evidente violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 1431 del 1962;

che non è chiarito, nè nell'atto deliberativo in questione, nè nello schema di convenzione ad esso allegato, nè nei verbali della commissione mercato connessi alla proposta, quale sia il regime nel quale opera la cooperativa « Le Fedelissima », sostanziale beneficiaria della proposta della giunta comunale di Napoli;

che tale cooperativa, senza alcun controllo sulle modalità di acquisizione di soci e sui relativi bilanci, da oltre 40 anni opera all'interno del mercato ortofrutticolo di Napoli svolgendo il servizio di facchinaggio e traino per gli operatori che ne facciano richiesta;

che tale cooperativa non ha alcuna « concessione di pubblico servizio » per la semplice ed elementare ragione che i suoi servizi sono prestati nell'interesse dei privati che di tanto facciano richiesta e che del resto corrispondono per tali servizi sempre il corrispettivo richiesto dalla predetta cooperativa;

che il comune di Napoli ha del resto sempre gestito in economia la struttura mercatale e mai ha ritenuto di svolgere il servizio di facchinaggio e trasporto; ne discende che, non essendovi alcun rapporto pregresso tra comune e la cooperativa « La Fedelissima », la delibera in questione sembra assumere il falso quando qualifica la predetta cooperativa quale concessionaria del comune;

che il regolamento del mercato ortofrutticolo del comune di Napoli consente al comune la gestione diretta dei servizi accessori all'interno del mercato;

che il comune di Napoli non ha mai ritenuto di svolgere in via diretta i predetti servizi e sulla scorta di tale elementare considerazione è altresì evidente che avrebbe dovuto procedere nella individuazione dei concessionari a mezzo di procedura ad evidenza pubblica;

che non è consentito nell'ordinamento italiano procedere alla scelta del soggetto cui affidare un pubblico servizio intuitu personae, e cioè a trattativa privata: sul punto valgano i principi stabiliti dal Consiglio di Stato, V sezione, 19 febbraio 1998, n. 192, che richiama quali principi generali le disposizioni di cui agli articoli 87 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e al Titolo II del regolamento di contabilità dello Stato di cui al regio decreto 23 maggio 1927, n. 827, per la scelta della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del *partner* privato di una società mista cui affidare la gestione di un pubblico servizio;

che tali principi non possono trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui all'interno di una struttura mercatale l'amministrazione ritenga di prescegliere i soggetti cui affidare lo svolgimento dei servizi che la stessa amministrazione ha ritenuto di non svolgere; sotto questo profilo la delibera di giunta municipale n. 2976 del 1998 appare all'interpellante assolutamente priva di motivazione e del tutto illegittima in ordine a forme e modalità di scelta degli affidatari;

che deve altresì censurarsi l'abnorme silenzio della delibera impugnata sull'attuale regime in cui operano i pretesi concessionari;

che i soggetti in questione non sono in alcun modo ascrivibili nel novero dei concessionari *stricto iure* di pubblici servizi del comune di Napoli per la semplice ed elementare ragione che non hanno svolto mai alcun servizio per la predetta amministrazione: non di meno tale qualifica deriva loro implicitamente dalle premesse dell'atto deliberativo in questione;

che è dunque necessario acquisire elementi di certezza sulla legittimità di tale rapporto concessorio;

che è principio pacifico che nell'ambito dei contratti ad evidenza pubblica, a far data dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche (vedasi l'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), è vietata ogni e qualsivoglia ipotesi di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni ivi compresi « ... quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi »;

che la stessa norma innanzi citata prosegue disponendo che « i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli », disposizione questa dal tenore inequivoco in merito alla validità ed efficacia delle eventuali proroghe tacite;

che non può peraltro dubitarsi dell'assoluta illegittimità della proposta formulata dalla giunta municipale; in via preliminare, anche in questo caso, non è chiaro sulla scorta di quale fondamento normativo venga istituito un abnorme pedaggio d'accesso alla struttura mercatale, laddove l'articolo 22 del regolamento vigente consente l'accesso libero al mercato delle categorie di operatori ammesse alla vendita ed individuate a mezzo di apposito tesserino: il comune, per effetto del comma 3 del predetto articolo 22, può richiedere il pagamento di un diritto a titolo di rimborso solo ed unicamente del costo della spesa dell'istituzione del tesserino;

che nel caso di specie, il pedaggio istituito non è corrispondente al costo di tale preteso tesserino (del quale neanche si prevede la istituzione), bensì è commisurato in gran parte al costo dei predetti servizi;

che sotto quest'ultimo profilo non è da dimenticarsi che l'amministrazione nell'imporre tale « balzello » ha ommesso di considerare che di tali servizi alcuni degli operatori ammessi alla vendita in buona parte non si avvalgono;

che molti produttori agricoli e le loro cooperative da sempre svolgono in autonomia ed economia le operazioni di facchinaggio che andrebbero invece così coattivamente a pagare;

che tali operazioni sono state quantificate e valorizzate senza alcun riferimento a tariffe ufficiali ma sulla scorta di un illegittimo accordo intercorso con le imprese concessionarie,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda prendere per far cessare questa situazione di illegalità patrocinata dall'assessore dell'annona e dalla giunta del comune di Napoli. (2-00657)

NOVI. — *Ai Ministri degli interni e della giustizia.* — Premesso:

che il sindaco di Pignataro Maggiore (Caserta), architetto Giovanni Giuseppe Palumbo, è stato oggetto di un atto intimidatorio camorrista;

che nel corso del dibattito tenutosi lunedì 21 settembre 1998 nel corso di un consiglio comunale aperto alle forze politiche e sociali sono emersi dei fatti e dei comportamenti che, se rispondenti al vero, sarebbero inquietanti,

si interpellano i Ministri dell'interno e della giustizia per sapere:

se il sindaco di Pignataro Maggiore sia stato mai oggetto di richiesta di misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia;

se risulti da parte del sindaco Palumbo siano mai state rilasciate concessioni edilizie in sanatorie senza la verifica degli atti;

se risulti che il sindaco Palumbo abbia mai intrattenuto o attualmente intrattenga rapporti professionali e di affari con membri di famiglie camorristiche;

se risulti che siano state mai concesse dal sindaco Palumbo varianti in corso d'opera senza supporto tecnico per giustificare la spesa;

se risulti abbia mai presentato davanti alla commissione edilizia del comune di Pignataro Maggiore progetti in contrasto con i regolamenti edilizi;

per quali motivi il prefetto di Caserta non abbia ritenuto di prendere in considerazione i vincoli familiari e i rapporti di amicizia e di affari che nel caso del sindaco di Pignataro Maggiore rientrebbero nei casi previsti dalla sentenza n. 1646 del 17 novembre 1993 del Tar del Lazio. (2-00632)

NOVI. — *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che tra il sindaco di Pastorano, Arcangelo Cuccaro, ed il primo cittadino di Pignataro Maggiore, architetto Giovanni Palumbo, intercorrono rapporti di grande amicizia e solidarietà;

che è invalsa la singolare consuetudine di scambi di cortesie tra amministratori di sinistra che riguardano remuneratissimi incarichi professionali;

che il sindaco di Pastorano, ispirandosi all'esempio del presidente della provincia di Napoli, ha affidato l'incarico di redigere il piano regolatore all'architetto Giovanni Palumbo;

che nello scambio di cortesie, a parere dell'interrogante, rientrano l'inserimento nel piano regolatore come zona edificabile di diecimila metri quadrati del suolo di proprietà del signor Di Camillo, marito della signora Fausta De Pippo, consigliere comunale di Pignataro Maggiore ed entusiastica sostenitrice dell'architetto Palumbo,

si chiede di conoscere i motivi per cui il prefetto di Caserta non ritenga di avviare le procedure previste dalla normativa vigente nei confronti dei sindaci di Pignataro Maggiore e di Pastorano. (4-12542)

NOVI. — *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia, della difesa, per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e degli affari esteri e per gli*

italiani all'estero e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Premesso:

che a parere dell'interrogante nel comune di Gricignano d'Aversa, in provincia di Caserta, si è delineata una grave situazione di illegalità per gli enormi interessi relativi alla costruzione di un intero villaggio da affittare alla Marina americana, situazione originatasi a livello internazionale e, poi, pilotata fino a coinvolgere i vertici istituzionali territoriali e nazionali;

che tale situazione di illegalità, vista nel vastissimo panorama di degrado sociale ed istituzionale in cui versa l'intera provincia di Caserta, assume aspetti inquietanti a causa della prospettazione dell'evidente condizione di sudditanza del potere pubblico nei confronti dell'interesse privato, situazione che emerge con chiarezza dalla lettura degli atti e che può legittimamente lasciare intravedere l'esistenza di condizionamenti probabilmente di stampo camorristico o, comunque, frutto di una vasta azione di corruzione e di fiancheggiamento;

che il comune di Gricignano d'Aversa, con delibera consiliare n. 2 del 3 febbraio 1993, adottò una variante al Piano regolatore generale nella quale già citava di « aver preso in considerazione la richiesta di insediamento residenziale presentato dalla US-Navy per la favorevole situazione logistica del territorio »;

che tale attività poteva essere legittimamente espletata mediante l'adozione di una lottizzazione convenzionata o di un piano particolareggiato ma tali due strumenti, trattando di edilizia residenziale privata, non avrebbero consentito l'esproprio dei suoli (attività propria delle opere pubbliche), esproprio al quale si voleva giungere per favorire l'interesse del privato ad avere subito il terreno necessario e pagarlo a prezzo ridotto;

che il comune di Gricignano, infatti, con delibera consiliare n. 7 del 28 febbraio 1994 approvò lo schema di convenzione per la realizzazione di « un programma costruttivo ed assegnazione aree ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 (strumento dell'edilizia pubblica) », programma all'interno del quale venne localizzata un'area di circa 81 ettari (815.000 metriquadri) da destinare all'insediamento residenziale per la US-Navy;

che la variante al Piano regolatore generale di Gricignano, trasmessa all'amministrazione provinciale di Caserta con nota n. 157 del 31 marzo 1994, ricevette parere negativo dalla sezione provinciale del CTR nella seduta del 16 maggio 1994 con verbale n. 7 perchè priva di legittimità per la localizzazione del programma costruttivo in favore della US-Navy, all'interno e con gli strumenti della pubblica utilità propri dell'edilizia economica e popolare; non si poteva e non si può utilizzare lo strumento pubblico dell'esproprio per costruire un villaggio privato;

che la provincia di Caserta con delibera consiliare n. 98 del 25 novembre 1994 restituì la variante al piano regolatore generale al comune di Gricignano d'Aversa su « specifica richiesta del comune di

rinviare la discussione a causa di una Conferenza di servizi convocata a Roma dal Ministero della difesa per il giorno 13 dicembre 1994 »;

che dal verbale della Conferenza dei servizi del 13 dicembre 1994 risulta che la convocazione è stata effettuata sulla base delle operazioni di trasferimento delle installazioni militari all'aeroporto di Capodichino a Napoli e nulla è stato stabilito, nè tantomeno poteva esserlo ai sensi della legge n. 142 del 1990 visto che l'insediamento residenziale USA a Gricignano è una attività privata fra Marina americana e costruttori e non rientra nel quadro delle attività pubbliche previste nello strumento acceleratorio proprio della conferenza dei servizi, con uno stridente contrasto tra la legislazione urbanistica (che destina i piani di edilizia economica e popolare alle categorie meno abbienti di lavoratori italiani, con tipologie costruttive limitate, e non agli stranieri — per di più ad alto reddito — con tipologie costruttive di lusso) e gli atti che erano in corso al comune di Gricignano d'Aversa;

che, intanto, il comune di Gricignano d'Aversa, in data 19 settembre 1994, con atto n. 9716 emise provvedimento di occupazione d'urgenza dei suoli in favore del « Consorzio per Gricignano d'Aversa » per l'occupazione urgente e temporanea di circa 33 ettari (330.000 metriquadri) di suolo privato (appartenente ad oltre 100 piccoli proprietari e coltivatori) delegando lo stesso Consorzio al completamento delle procedure di esproprio entro 5 anni dall'emissione del decreto;

che, con tale atto, il comune di Gricignano autorizzò il privato ad appropriarsi, più che espropriare, di 330.000 metriquadri di suolo privato, evitando anche il visto di controllo regionale — trattandosi di atto esecutivo, come cita l'amministrazione — sulla base di uno strumento dichiarato già illegittimo dal CTR provinciale in sede di parere negativo alla variante al piano regolatore generale, parere espresso ben 4 mesi prima;

che il decreto di occupazione fu opposto, in sede amministrativa, da alcuni proprietari ed il TAR della Campania, con ordinanza n. 3329 del 10 gennaio 1995, sospese tale decreto, per effetto della illegittima applicazione della legge n. 865 del 1971, articolo 51, che non poteva essere utilizzata per la costruzione privata in favore della Marina USA;

che il comune di Gricignano d'Aversa, comunque, evitò ogni provvedimento e consentì che l'occupazione dei suoli continuasse ponendo i piccoli proprietari nelle condizioni di accettare le indennità di esproprio offerte, a causa del provvedimento del sindaco; risulta all'interrogante, poi, che sia stata effettuata una vastissima operazione intimidatoria, di stampo camorristico, che ha impedito a chiunque di cedere il proprio suolo, compreso nell'area dell'intervento, a terzi se non ai costruttori ed a prezzi di esproprio nonostante l'intervenuta ordinanza di sospensiva del TAR della Campania;

che a Gricignano venne approvata una nuova variante con delibera consiliare n. 16 del 14 giugno 1995, variante che sostanzialmente riproponeva la medesima illegittimità della precedente, localizzando il programma costruttivo per la US-Navy con gli strumenti

pubblici dell'edilizia economica e popolare; e d'altra parte il Consorzio per Gricignano d'Aversa aveva già occupato i suoli e ceduto i diritti di costruzione ad altra società, tale Mirabella SG spa;

che nel mese di ottobre 1995 il comune di Gricignano d'Aversa rilasciò ben 3 concessioni edilizie — nn. 55, 56 e 57 — in favore della nuova società Mirabella SG spa, per la costruzione di 500 alloggi, di una scuola e di attrezzature sportive, concessioni tutte rilasciate nel quadro del programma costruttivo *ex* articolo 51 della legge n. 865 del 1971 in favore della US-Navy e compiendo un'ulteriore violazione se si considera che la legge dispone che le concessioni, per un piano di edilizia economica e popolare, possono essere rilasciate a piano adottato e trasmesso e che, dunque, ad ottobre 1995 la variante al piano regolatore generale era ancora presso il comune di Gricignano d'Aversa;

che, infatti, la variante al piano regionale generale di Gricignano d'Aversa veniva trasmessa all'amministrazione provinciale a gennaio 1996 e ricevuta dalla provincia al protocollo n. 326 del 16 gennaio 1996;

che, da questo momento in poi, le illegittimità dilagano in tutte le amministrazioni coinvolte ed infatti il 5 febbraio 1996 veniva eseguita la festa di inaugurazione dei lavori ed inoltre:

dai lavori di scavo emergevano importantissimi reperti archeologici e risultava che affannosamente la soprintendenza archeologica di Napoli aveva « coperto » la situazione; comunque i lavori sono partiti privi del nulla osta preventivo richiesto per legge e mai è stata disposta una sospensione benchè il Ministero per i beni culturali abbia dovuto riservare, molto dopo l'inizio dei lavori, un'area del cantiere a parco archeologico;

il progetto non ha mai ricevuto dall'Enel il nulla osta previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1992 a causa della presenza di 3 elettrodotti a 220.000 volt, minacciosi per l'effetto campi magnetici-tumori;

nessuna indagine ambientale è stata eseguita, nonostante innumerevoli denunce da parte dello stesso ufficio sanitario locale, per l'esistenza di enormi quantitativi di amianto nella limitrofa stazione ferroviaria e per l'esistenza di due discariche abusive, discariche che sono state man mano livellate e, pare, siano servite al riempimento e livellamento del suolo;

che l'amministrazione provinciale di Caserta riceveva, in data 27 febbraio 1996, richiesta di annullamento delle concessioni edilizie nn. 55, 56 e 57 rilasciate dal comune di Gricignano perchè illegittime per essere state emesse nel quadro di un programma costruttivo già di per sè dichiarato illegittimo dal CTR provinciale nel 1994 e dal TAR della Campania nel 1995;

che l'amministrazione provinciale, con delibera consiliare n. 101 del 21 maggio 1996, approvava la variante al piano regolatore generale di Gricignano d'Aversa richiamando il parere del CTR provinciale; tale parere, ove letto, richiama la famosa conferenza dei servizi del 13

dicembre 1994 convocata dal Ministero della difesa — che nulla aveva espresso come già detto — e poi non analizza l'insediamento della US-Navy rimettendosi alla relazione acquisita agli atti e redatta dallo studio Abbamonte-Como;

che risulta singolare come il CTR si appoggi, per l'analisi di una variante, ad un parere di uno studio che, per di più, è notoriamente consulente del costruttore che sta devastando il territorio di Gricignano;

che, comunque, la variante così approvata, trasmessa alla regione Campania, non ha ricevuto il visto di conformità alla legge come previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 14 del 1982;

che, infatti, la regione Campania, con proprio decreto n. 689 del 28 gennaio 1997, ha negato il visto di conformità, e quindi la esecutività della variante al piano regolatore generale di Gricignano, sulla base della illegittimità dell'applicazione dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971;

che gli aspetti sospetti della situazione di impasse acquistano i contorni inquietanti di cui in apertura allorquando, ad aprile 1997, lo stesso prefetto di Caserta, sulla base di una richiesta delle organizzazioni sindacali, riuniva a Caserta addirittura il presidente della giunta regionale Antonio Rastrelli e lo stesso presidente Ventre, sostituito, per indisposizione, dal vice presidente avvocato Coronella, i quali, recatisi di persona alla riunione — ben guardandosi dal definirla Conferenza dei servizi e della quale non è stato redatto alcun verbale — decidevano di nominare una commissione di esperti che trovasse una « soluzione al problema di Gricignano »;

che a tutt'oggi, oltre al gravissimo episodio che vede riunite intorno ad un tavolo le massime autorità territoriali per trovare una soluzione ad un abuso edilizio in atto, la commissione di esperti, fra cui è anche l'Avvocatura dello Stato, nulla ha determinato dopo oltre 2 mesi mentre in questo mare magnum di coperture la società costruttrice ha bellamente ed indisturbatamente continuato ad innalzare fabbricati su fabbricati e, praticamente, sta consegnando a piccoli gruppi gli appartamenti alla Marina USA,

si chiede di sapere:

se i responsabili degli enti territoriali (settori archeologia ed ambiente) abbiano relazionato sull'argomento;

se sia lecito voler individuare le ragioni per le quali a Gricignano d'Aversa in provincia di Caserta si continua a costruire nonostante le accertate violazioni della legge dello Stato.

(4-06602)

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 3 novembre 1997.

*Al Senatore Emidio Novi
Senato della Repubblica
Roma*

OGGETTO: Interrogazione n. 4-06602.

La realizzazione in territorio del comune di Gricignano di Aversa di un intero villaggio, da affittare alla Marina americana, riveste rilevante interesse non solo in ambito locale — in relazione al previsto sviluppo economico e sociale in tutta la zona interessata — ma anche a livello nazionale, in ragione degli impegni assunti con il governo degli Stati Uniti.

La sussistenza di un siffatto comune interesse ha reso unanime il favore per l'iniziativa. Gli intoppi verificatisi a seguito dei rilievi formulati, a procedure avviate, dalla regione Campania non erano, perciò, volti a contrastare l'iniziativa stessa o a farne risultare presunte illegittimità o irregolarità, bensì a garantire la piena osservanza della vigente normativa urbanistica.

Riprova evidente della concordia di intenti è rappresentata dalla costituzione — per iniziativa del presidente della Regione — di un gruppo di studio, formato da legali degli enti interessati e da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, che, nel ribadire l'importanza dell'opera e l'esistenza di un rilevante pubblico interesse, ha tracciato le linee giuridico-procedurali necessarie per la regolare prosecuzione del programma.

In ogni caso, il gruppo legale suddetto non ha rilevato illegittimità nelle concessioni già rilasciate dal sindaco di Gricignano di Aversa.

Si soggiunge che solo a seguito di alcuni ritrovamenti archeologici è stata interessata la Soprintendenza, che ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera con prescrizioni.

Circa l'esistenza di situazioni di rischio, dovute alla presenza nella zona interessata dall'insediamento di alcuni elettrodotti, rotabili ferroviari coibentati con amianto accantonati lungo la locale linea ferroviaria, la situazione è seguita dal Ministero della Sanità, Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il Ministro